

DECRETO 4 febbraio 2025.

Criteri di riparto del *pay-back* farmaceutico.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, commi 574 e seguenti della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302 del 31 dicembre 2018 (Legge di bilancio per l'anno 2019), che disciplina il procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 580, della medesima legge, il quale prevede che «Le aziende farmaceutiche titolari di A.I.C. ripianano il 50 per cento dell'eventuale superamento di ogni tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, come determinato dal consiglio di amministrazione dell'AIFA. Il ripiano è effettuato da ciascuna azienda farmaceutica, in conformità alla determinazione del consiglio di amministrazione dell'AIFA, in maniera distinta per gli acquisti diretti di gas medicinali rispetto agli altri acquisti diretti e in proporzione alla rispettiva quota di mercato di ciascuna azienda farmaceutica, determinata ai sensi dei commi 578 e 579. Il restante 50 per cento del superamento dei predetti tetti a livello nazionale è a carico delle sole regioni e province autonome nelle quali è superato il relativo tetto di spesa, in proporzione ai rispettivi superamenti. L'AIFA determina, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento, la quota del ripiano attribuita ad ogni azienda farmaceutica titolare di A.I.C., ripartita per ciascuna regione e provincia autonoma secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Il ripiano è effettuato tramite versamenti a favore delle regioni e delle province autonome, da eseguire entro trenta giorni dalla comunicazione. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di pagamento, le regioni e le province autonome comunicano all'AIFA l'eventuale mancato versamento»;

Visto l'art. 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», il quale prevede che: «Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'art. 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'art. 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite del-

la spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'art. 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica è rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024»;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 22 settembre 2022 recante «Definizione del tetto di spesa farmaceutica per gli acquisti diretti»;

Vista la nota del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, prot. n. 6319/C7SAN, recante «Proposta di modifica delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 580, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, relativa ai criteri di riparto della quota del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera posta a carico delle regioni e delle province autonome»;

Visto il decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante «Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 246 del 19 ottobre 2024, convertito con modificazioni con la legge del 9 dicembre 2024, n. 189 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 291 del 12 dicembre 2024, la quale prevede che: «Nel Capo III, dopo l'art. 9 sono aggiunti i seguenti: [...] Art. 9-*quater* (Spesa farmaceutica per acquisti diretti) All'art. 1, comma 580, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "secondo il criterio *pro capite*, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome" sono sostituite dalle seguenti: "al 50 per cento secondo il criterio *pro capite* e al 50 per cento variabile in proporzione ai rispettivi superamenti dei tetti di spesa, e la comunica sia all'azienda sia alle regioni e province autonome. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i termini, le condizioni e le modalità per la redistribuzione delle quote variabili di ripiano spettanti ad ogni regione e provincia autonoma, assicurando che dette quote variabili non siano superiori al 70 per cento né inferiori al 30 per cento dello sfioramento fatto registrare»;


Acquisito il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 18 dicembre 2024 (Rep. Atti n. 276);

Vista la nota prot. n. 266622 del 18 dicembre 2024 della Ragioneria generale dello Stato con la quale si chiedeva di riformulare l'art. 4 dello schema di decreto;

Vista la nota prot. n. 770 del 20 gennaio 2025 del Ministero della salute con la quale è stato inviato al Dipartimento degli affari regionali lo schema di decreto che recepiva le modifiche all'art. 4 richieste dalla Ragioneria;

Visto il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze del 22 gennaio 2025 prot. n. 2903;

Acquisito il parere della Conferenza delle regioni e delle province autonome nella seduta del 23 gennaio 2025;



Decreta:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intende per:

soglia massima: il 70% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti imputabile alla regione e/o provincia autonoma;

soglia minima: il 30% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti imputabile alla regione e/o provincia autonoma;

regioni sopra soglia: le regioni e/o province autonome che ricevono da parte delle aziende farmaceutiche, a titolo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, pagamenti per un importo complessivo superiore alla soglia massima;

regioni sotto soglia: le regioni e/o province autonome che ricevono da parte delle aziende farmaceutiche, a titolo di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, pagamenti per un importo complessivo inferiore alla soglia minima;

importo sopra soglia totale: somma totale di tutti gli avanzi rispetto alla soglia massima;

importo sotto soglia totale: somma totale di tutti i disavanzi rispetto alla soglia minima.

Art. 2.

Criterio di ripartizione regionale

La quota di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti, determinata da AIFA ai sensi dell'art. 1, commi 574 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 e attribuita a ciascuna azienda farmaceutica titolare di A.I.C., viene corrisposta alle regioni e province autonome secondo quanto indicato nelle tabelle allegate.

In particolare, il 50 per cento della suddetta quota è corrisposto secondo il criterio *pro capite* e il restante 50 per cento in proporzione alla quota parte dello sfondamento complessivo nazionale imputabile alla singola regione e provincia autonoma.

Ove l'importo complessivamente dovuto dalle aziende farmaceutiche in favore delle regioni e/o province autonome corrisponda ad una percentuale superiore alla soglia massima, l'avanzo dovrà essere redistribuito a favore delle regioni sotto soglia, al fine di assicurare il raggiungimento della soglia minima, secondo quanto stabilito nel comma successivo.

Per ciascuna regione sotto soglia, il disavanzo rispetto alla soglia minima dovrà essere tradotto in una percentuale rispetto all'importo sotto soglia totale. Tale percentuale rappresenterà la quota parte dell'importo sopra soglia totale che dovrà essere corrisposto in favore della rispettiva regione sotto soglia.

Art. 3.

Clausola di salvaguardia

Al termine della redistribuzione di cui al precedente articolo, ove residuassero ulteriori somme rispetto all'importo sopra soglia totale, queste dovranno essere riassegnate, secondo i medesimi criteri indicati all'art. 2, in favore delle regioni e/o province autonome a cui spetterebbero a titolo di ripiano, pagamenti per un importo complessivo inferiore al 50% della rispettiva quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti.

Parimenti, nel caso in cui non siano individuabili regioni sotto soglia, la disciplina prevista nell'art. 2 si applica in favore delle regioni e/o province autonome a cui spetterebbero a titolo di ripiano, pagamenti per un importo complessivo inferiore al 50% della rispettiva quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti.

Art. 4.

Prima applicazione

In fase di prima applicazione, le tabelle allegate al presente decreto, oltre a descrivere la metodologia della nuova ripartizione regionale come stabilito dall'art. 2, comma 1, recano contestualmente le modalità di ripartizione regionale in riferimento al procedimento di ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica degli acquisti diretti per l'anno 2023.

L'AIFA, ai sensi della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvederà successivamente ad emettere la determinazione di ripiano della spesa farmaceutica recante gli importi a carico delle aziende farmaceutiche per ogni singola regione e/o provincia autonoma.

Gli importi di ripiano che verranno corrisposti dalle aziende farmaceutiche, in ottemperanza alla suddetta determinazione, sono attribuiti alla competenza di bilancio regionale dell'anno 2024, subordinatamente all'approvazione di specifica disposizione normativa in deroga.

Art. 5.

Entrata in vigore

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2025

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 2025
*Ufficio di controllo sugli atti, del Ministero della salute, del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, n. 126*




Tabella 1 - Dimostrazione di calcolo relativa alla modifica dei criteri di riparto della quota regionale del ripiano dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti a carico delle aziende farmaceutiche.

Regione	Popolazione residente 2023	Percentuale popolazione regionale	Sfondamento del tetto per gli acquisti diretti**	Incidenza della percentuale regionale sullo sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti	50% Sfondamento del tetto per gli acquisti diretti*	Ripartizione per regione dello sfondamento del tetto per gli acquisti diretti a carico delle aziende (cfr. ripiano aziende) secondo il criterio pro-capite	Percentuale ripiano aziende per regione (criterio pro-capite prima del presente decreto ministeriale) su totale sfondamento del tetto per gli acquisti diretti per regione	50% Ripiano aziende secondo il criterio pro-capite
	A	$A1=100*A/totale\ A$	B	$B1=100*B/somma\ valori\ regionali\ di\ B$	$C=0,5*B$	$x=A1*Totale\ C$	$y=100*x/B$	$C1=0,5*x$
Piemonte	4.251.351	7,2%	248.074.244	7,4%	124.037.122	118.135.779	47,6%	59.067.889
Valle d'Aosta	123.130	0,2%	2.925.331	0,1%	1.462.665	3.421.515	117,0%	1.710.757
Lombardia	9.976.509	16,9%	209.454.295	6,2%	104.727.147	277.225.441	132,4%	138.612.721
Bolzano	534.147	0,9%	29.574.551	0,9%	14.787.276	14.842.781	50,2%	7.421.390
Trento	542.996	0,9%	16.415.435	0,5%	8.207.717	15.088.675	91,9%	7.544.338
Veneto	4.849.553	8,2%	190.163.712	5,7%	95.081.856	134.758.508	70,9%	67.379.254
Friuli Venezia Giulia	1.194.248	2,0%	121.718.147	3,6%	60.859.074	33.185.549	27,3%	16.592.774
Liguria	1.507.636	2,6%	120.446.595	3,6%	60.223.298	41.893.918	34,8%	20.946.959
Emilia-Romagna	4.437.578	7,5%	346.155.626	10,3%	173.077.813	123.310.621	35,6%	61.655.310
Toscana	3.661.981	6,2%	221.362.338	6,6%	110.681.169	101.758.470	46,0%	50.879.235
Umbria	856.407	1,5%	64.159.801	1,9%	32.079.900	23.797.684	37,1%	11.898.842
Marche	1.484.298	2,5%	121.663.074	3,6%	60.831.537	41.245.406	33,9%	20.622.703
Lazio	5.720.536	9,7%	283.685.795	8,4%	141.842.897	158.961.227	56,0%	79.480.614
Abruzzo	1.272.627	2,2%	115.509.484	3,4%	57.754.742	35.363.531	30,6%	17.681.765
Molise	290.636	0,5%	16.953.921	0,5%	8.476.960	8.076.141	47,6%	4.038.071
Campania	5.609.536	9,5%	480.703.476	14,3%	240.351.738	155.876.780	32,4%	77.938.390
Puglia	3.907.683	6,6%	251.568.621	7,5%	125.784.311	108.585.994	43,2%	54.292.997
Basilicata	537.577	0,9%	36.762.938	1,1%	18.381.469	14.938.093	40,6%	7.469.047
Calabria	1.846.610	3,1%	129.305.115	3,8%	64.652.557	51.313.267	39,7%	25.656.634
Sicilia	4.814.016	8,2%	197.924.829	5,9%	98.962.414	133.771.013	67,6%	66.885.506
Sardegna	1.578.146	2,7%	157.363.872	4,7%	78.681.936	43.853.238	27,9%	21.926.619
Italia	58.997.201	100,0%	3.278.807.267	100,0%	1.639.403.634	1.639.403.633		819.701.816

segue

* in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali, perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

**col G - Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2023 - aggiornamento)



Tabella 1 - *continua*

Regione	50% Ripiano aziende sulla base dell'incidenza regionale sullo sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti	Ripiano aziende totale prima della eventuale redistribuzione della quota parte dello sfondamento del tetto per gli acquisti diretti sopra la "Soglia Massima" (cfr. redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale")	Percentuale ripiano aziende su totale sfondamento del tetto per gli acquisti diretti per regione prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	"Soglia Minima": il 30% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	Soglia 50%: il 50% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	"Soglia Massima": il 70% della quota parte dello sfondamento del tetto della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti	Quota ripiano <30% prima redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quote ripiano aziende <30% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"
Piemonte	C2=0,5*B1*Totale C 60.485.868	119.553.758	48,2%	74.422.273	124.037.122	173.651.971	0,0%	0,0
Valle d'Aosta	713.259	2.424.016	82,9%	877.599	1.462.665	2.047.732	0,0%	0,0
Lombardia	51.069.489	189.682.210	90,6%	62.836.288	104.727.147	146.618.006	0,0%	0,0
Bolzano	7.210.915	14.632.306	49,5%	8.872.365	14.787.276	20.702.186	0,0%	0,0
Trento	4.002.438	11.546.776	70,3%	4.924.630	8.207.717	11.490.804	0,0%	0,0
Veneto	46.366.028	113.745.282	59,8%	57.049.114	95.081.856	133.114.599	0,0%	0,0
Friuli Venezia Giulia	29.677.518	46.270.292	38,0%	36.515.444	60.859.074	85.202.703	0,0%	0,0
Liguria	29.367.486	50.314.445	41,8%	36.133.979	60.223.298	84.312.617	0,0%	0,0
Emilia-Romagna	84.400.232	146.055.542	42,2%	103.846.688	173.077.813	242.308.938	0,0%	0,0
Toscana	53.972.928	104.852.163	47,4%	66.408.701	110.681.169	154.953.637	0,0%	0,0
Umbria	15.643.548	27.542.390	42,9%	19.247.940	32.079.900	44.911.861	0,0%	0,0
Marche	29.664.090	50.286.793	41,3%	36.498.922	60.831.537	85.164.152	0,0%	0,0
Lazio	69.168.735	148.649.349	52,4%	85.105.738	141.842.897	198.580.056	0,0%	0,0
Abruzzo	28.163.712	45.845.477	39,7%	34.652.845	57.754.742	80.856.639	0,0%	0,0
Molise	4.133.733	8.171.803	48,2%	5.086.176	8.476.960	11.867.745	0,0%	0,0
Campania	117.205.908	195.144.298	40,6%	144.211.043	240.351.738	336.492.433	0,0%	0,0
Puglia	61.337.873	115.630.870	46,0%	75.470.586	125.784.311	176.098.035	0,0%	0,0
Basilicata	8.963.600	16.432.646	44,7%	11.028.881	18.381.469	25.734.056	0,0%	0,0
Calabria	31.527.385	57.184.018	44,2%	38.791.534	64.652.557	90.513.580	0,0%	0,0
Sicilia	48.258.356	115.143.862	58,2%	59.377.449	98.962.414	138.547.380	0,0%	0,0
Sardegna	38.368.717	60.295.336	38,3%	47.209.162	78.681.936	110.154.710	0,0%	0,0
Italia	819.701.817	1.639.403.633	50,0%				0,0%	0,0

segue

* in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2023 - aggiornamento)

Tabella 1 - continua

Regione	Quota ripiano aziende >70% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quote ripiano aziende >70% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Valore quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Incidenza percentuale valori positivi quote di ripiano aziende <30% su "Importo Sotto Soglia Totale"	Redistribuzione valore "Importo Sopra Soglia Totale" a "Regioni Sotto Soglia"	Incidenza percentuale del valore quota ripiano aziende <50% prima dell'eventuale redistribuzione "Importo Sopra Soglia Totale"	Redistribuzione eventuale residuo dell'"Importo Sopra Soglia Totale" (applicazione art. 3 "clausola di salvaguardia")
	F6=E-70% se >0	F7=F6*B	F8=50%-E se >0	F9=F8*B	F10=100*F5/Totale F5	F11=minimo (totale F7,totale F5)*F10	F10 bis=100*F9/Totale F9	F11 bis=F10bis*(totale F7-totale F5)
Piemonte	0,0%	0	1,8%	4.483.364	0,0%	0	2,6%	1.130.831
Valle d'Aosta	12,9%	376.285	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Lombardia	20,6%	43.064.203	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Bolzano	0,0%	0	0,5%	154.970	0,0%	0	0,1%	39.088
Trento	0,3%	55.972	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Veneto	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Friuli Venezia Giulia	0,0%	0	12,0%	14.588.781	0,0%	0	8,5%	3.679.704
Liguria	0,0%	0	8,2%	9.908.852	0,0%	0	5,7%	2.499.293
Emilia-Romagna	0,0%	0	7,8%	27.022.271	0,0%	0	15,7%	6.815.782
Toscana	0,0%	0	2,6%	5.829.006	0,0%	0	3,4%	1.470.240
Umbria	0,0%	0	7,1%	4.537.511	0,0%	0	2,6%	1.144.489
Marche	0,0%	0	8,7%	10.544.744	0,0%	0	6,1%	2.659.683
Lazio	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Abruzzo	0,0%	0	10,3%	11.909.265	0,0%	0	6,9%	3.003.854
Molise	0,0%	0	1,8%	305.157	0,0%	0	0,2%	76.969
Campania	0,0%	0	9,4%	45.207.440	0,0%	0	26,2%	11.402.596
Puglia	0,0%	0	4,0%	10.153.441	0,0%	0	5,9%	2.560.985
Basilicata	0,0%	0	5,3%	1.948.823	0,0%	0	1,1%	491.548
Calabria	0,0%	0	5,8%	7.468.539	0,0%	0	4,3%	1.883.777
Sicilia	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0
Sardegna	0,0%	0	11,7%	18.386.600	0,0%	0	10,7%	4.637.621
Italia	0,0%	43.496.460	0,0%	172.448.763		0	100,0%	43.496.460

segue

* in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio - dicembre 2023 - aggiornamento)




Tabella 1 - continua

Regione	Ripiano aziende dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Percentuale ripiano aziende su totale sfondamento dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Incidenza percentuale per regione del ripiano a carico delle aziende su sfondamento nazionale del tetto per gli acquisti diretti dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Ripartizione finale del ripiano aziende alle regioni ai sensi del DM Tetti dopo l'applicazione del presente decreto ministeriale	Ripartizione del ripiano aziende alle regioni ai sensi del DM Tetti secondo il criterio pro-capite (prima del presente decreto ministeriale)	Differenza assoluta del ripiano a carico delle aziende prima e dopo il presente decreto ministeriale
	G=D-F7 se F7>0 G=D+F11 se F7=0	H=100*G/B	I=100*G / Totale G	J=* Ripiano aziende ai sensi del DM tetti	K= A1* Totale J	L=J- K
Piemonte	120.684.589	48,6%	7,4%	120.767.699	118.217.133	2.550.566
Valle d'Aosta	2.047.732	70,0%	0,1%	2.049.142	3.423.871	- 1.374.729
Lombardia	146.618.006	70,0%	8,9%	146.718.975	277.416.354	- 130.697.378
Bolzano	14.671.394	49,6%	0,9%	14.681.497	14.853.002	- 171.505
Trento	11.490.804	70,0%	0,7%	11.498.717	15.099.066	- 3.600.349
Veneto	113.745.282	59,8%	6,9%	113.823.613	134.851.310	- 21.027.697
Friuli Venezia Giulia	49.949.996	41,0%	3,0%	49.984.394	33.208.402	16.775.992
Liguria	52.813.738	43,8%	3,2%	52.850.109	41.922.769	10.927.340
Emilia-Romagna	152.871.324	44,2%	9,3%	152.976.599	123.395.539	29.581.060
Toscana	106.322.403	48,0%	6,5%	106.395.623	101.828.547	4.567.076
Umbria	28.686.878	44,7%	1,7%	28.706.634	23.814.073	4.892.561
Marche	52.946.476	43,5%	3,2%	52.982.938	41.273.810	11.709.128
Lazio	148.649.349	52,4%	9,1%	148.751.717	159.070.697	- 10.318.980
Abruzzo	48.849.331	42,3%	3,0%	48.882.971	35.387.884	13.495.087
Molise	8.248.773	48,7%	0,5%	8.254.453	8.081.703	172.750
Campania	206.546.894	43,0%	12,6%	206.689.134	155.984.125	50.705.009
Puglia	118.191.855	47,0%	7,2%	118.273.249	108.660.772	9.612.477
Basilicata	16.974.195	46,0%	1,0%	16.935.849	14.948.380	1.987.469
Calabria	59.067.795	45,7%	3,6%	59.108.472	51.348.604	7.759.868
Sicilia	115.143.862	58,2%	7,0%	115.223.156	133.863.135	- 18.639.978
Sardegna	64.932.957	41,3%	4,0%	64.977.673	43.883.438	21.094.235
Italia	1.639.403.633	50,0%	100,0%	1.640.532.614	1.640.532.614	-

* in colonna [B] e [C] il totale del valore Italia non corrisponde al totale dei valori regionali perché tiene conto di effetti di compensazione dei valori regionali rispetto al fondo degli innovativi

*col G -Tabella 8 ter del Monitoraggio spesa farmaceutica gennaio- dicembre 2023 - aggiornamento)